

Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Le imposte di registro si applicano in misura fissa, e sono esenti dalle imposte ipotecarie e catastali, nonché dall'imposta sull'incremento di valore degli immobili.

5. 4.

Ballaman, Molgora, Martinelli,
Frosio Roncalli.

Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Le imposte di registro si applicano in misura fissa, e sono esenti dalle imposte ipotecarie e catastali.

5. 3.

Ballaman, Molgora, Martinelli,
Frosio Roncalli.

Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo: Le imposte di registro, ipotecarie e catastali sono ridotte di un quarto.

5. 5.

Ballaman, Molgora, Martinelli,
Frosio Roncalli.

Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo: Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano nella misura dell'uno per mille e sino ad un importo massimo non superiore a cinquanta milioni di lire.

5. 6.

Ballaman, Molgora, Martinelli,
Frosio Roncalli.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma:

2-bis. Con riferimento alle società nelle quali gli enti hanno conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria, l'assegnazione di cui al precedente comma 2 a favore degli enti competenti che detengono l'intero capitale delle società medesime, può essere altresì realizzata mediante liquidazione delle stesse. Si applica lo stesso regime fiscale previsto al comma 2.

Conseguentemente:

al comma 3, primo comma, primo periodo, sostituire le parole: di cui al comma 2 è diminuito *con le seguenti:* di cui ai commi 2 e 2-bis è diminuito, in regime di neutralità fiscale;

al comma 3, primo comma, terzo periodo, sostituire le parole: operazioni indicate ai commi 1 e 2 *con le seguenti:* operazioni di cui ai commi 1, 2 e 2-bis;

al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: della società bancaria che procede, *con le seguenti:* delle società che procedono.

5. 10.

Merlo, Voglino.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 3, primo comma, primo periodo, sopprimere la parola: bancaria.

5. 11.

Merlo, Voglino.

(A.C. 3194 – Sezione 5)**ARTICOLO 6 DEL PROGETTO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 6.**

(Disciplina fiscale delle ristrutturazioni).

1. La disciplina fiscale di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 1 è informata ai seguenti criteri:

a) tassazione con l'aliquota ridotta del 12,5 per cento degli utili destinati ad una speciale riserva delle banche risultanti da operazioni di fusione ovvero beneficiarie di operazioni di scissione e conferimento, sempreché tali operazioni abbiano dato

luogo a fenomeni di concentrazione; la tassazione ridotta spetta per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di perfezionamento di tali operazioni ed ha ad oggetto un importo di utili complessivamente non superiore all'1,2 per cento della differenza fra la consistenza complessiva dei crediti e debiti delle aziende o complessi aziendali che hanno partecipato all'operazione di concentrazione e l'analogo aggregato della maggiore azienda o complesso aziendale che ha partecipato a tali operazioni; nel caso in cui la riserva sia distribuita entro il terzo anno dalla data di destinazione degli utili è applicata la tassazione ordinaria con accredito dell'imposta ridotta precedentemente assolta;

b) applicazione della disciplina di cui alla lettera a) alle banche che abbiano acquisito la partecipazione di controllo di altra banca, nonché per le operazioni di acquisizione da parte di un'unica società delle partecipazioni di controllo di una pluralità di banche partecipate; la tassazione ridotta spetta, nel primo caso, alla banca che ha acquisito la partecipazione di controllo e, nel secondo caso, a ciascuna banca interessata all'operazione, in misura proporzionale alla rispettiva consistenza complessiva dei crediti e dei debiti; la tassazione ridotta ha per oggetto un importo di utili complessivamente non superiore all'1,2 per cento della differenza fra la consistenza complessiva dei crediti e debiti delle banche interessate all'operazione e l'analogo aggregato della maggiore banca interessata all'operazione stessa;

c) possibilità di optare, in alternativa all'ordinario regime di neutralità fiscale dei disavanzi emergenti da operazioni di fusione e scissione, per l'applicazione di un'imposta sostitutiva con aliquota del 27 per cento, con conseguente riconoscimento fiscale dei valori iscritti; riconoscimento fiscale dei valori con cui viene imputato il disavanzo, anche senza l'applicazione dell'imposta sostitutiva, previa dimostrazione dell'avvenuto assoggettamento a tassazione del maggior valore delle partecipazioni da cui il disavanzo è derivato;

d) possibilità di optare, in alternativa al regime previsto dal testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per l'applicazione di un'imposta sostitutiva con la medesima aliquota prevista alla lettera c), sulle plusvalenze derivanti dalla cessione di aziende o di partecipazioni di controllo o collegamento di cui all'articolo 2359, primo comma, n. 1, e terzo comma, ultimo periodo, del codice civile, con riconoscimento fiscale dei relativi valori ovvero, ma nella sola ipotesi di conferimento in società, per la neutralità dell'operazione con mantenimento dei valori fiscali originari; possibilità, in quest'ultimo caso, di revocare l'opzione per la neutralità entro il quarto periodo di imposta successivo all'esecuzione del conferimento con assoggettamento ad imposta sostitutiva, con la medesima aliquota prevista alla lettera c), dei valori oggetto di conferimento e relativo riconoscimento fiscale;

e) previsione di particolari disposizioni volte ad evitare possibili effetti distortivi in conseguenza dell'applicazione dei regimi sostitutivi di cui alle precedenti lettere; possibilità di introdurre criteri particolari di dilazione del pagamento dell'imposta sostitutiva; applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa e neutralità ai fini dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili;

f) coordinamento delle disposizioni previste nel presente articolo e nell'articolo 5 con quelle di cui al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alla legge 18 agosto 1990, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, alla legge 25 gennaio 1994, n. 86, e al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, nonché ai decreti legislativi emanati in attuazione dell'articolo 3, commi 161 e 162, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTO
ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI
ALL'ARTICOLO 6 DEL PROGETTO DI
LEGGE

ART. 6.

Sostituire l'articolo 6 con i seguenti:

ART. 6.

(Disciplina civilistica fiscale delle ristrutturazioni).

1. La disciplina civilistica e fiscale di cui alla lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 1 è informata ai seguenti criteri:

a) possibilità per le banche di imputare direttamente al patrimonio netto le minusvalenze derivanti dalla valutazione degli immobili, delle partecipazioni e dell'avviamento, anche in deroga alle disposizioni del codice civile e del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87; deducibilità della svalutazione effettuata in deroga all'articolo 75 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) tassazione con l'aliquota ridotta del 12,5 per cento degli utili destinati ad una speciale riserva delle banche risultanti da operazioni di fusioni ovvero beneficiarie di operazioni di scissione e conferimento, sempreché tali operazioni diano luogo a fenomeni di concentrazione o collegamento; la tassazione ridotta spetta per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di perfezionamento di tali operazioni ed ha ad oggetto un importo di utili complessivamente non superiore all'1,7 per cento della differenza tra la consistenza complessiva dei crediti e debiti delle aziende o complessi aziendali coinvolte nell'operazione e l'analogo aggregato della maggiore tra le aziende che vi hanno preso parte; nel caso in cui la riserva sia distribuita entro il terzo anno dalla data di destinazione degli utili si applica la tassa-

zione con aliquota ordinaria con accredito dell'imposta ridotta precedentemente assolta;

c) applicazione della disciplina di cui alla precedente lettera *b*) alle banche che abbiano acquisito una partecipazione di controllo o di collegamento nei confronti di altra banca, nonché per le operazioni di acquisizione, da parte di un'unica società, delle partecipazioni di controllo, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, di una pluralità di banche partecipate; la tassazione ridotta spetta a ciascuna banca interessata all'operazione, in misura proporzionale alla rispettiva consistenza complessiva dei crediti e dei debiti ed ha per oggetto un importo di utili non superiore all'1,7 per cento della differenza tra la consistenza complessiva dei crediti e dei debiti delle banche interessate all'operazione e l'analogo aggregato della maggiore banca interessata alla operazione stessa;

d) possibilità di optare, in alternativa all'ordinario regime di neutralità fiscale, per l'applicazione di un'imposta sostitutiva del 27 per cento, dei disavanzi emergenti da operazioni di fusione, di scissione o di conferimento, con conseguente riconoscimento fiscale dei valori iscritti; riconoscimento fiscale dei valori con cui viene imputato il disavanzo, anche senza l'applicazione dell'imposta sostitutiva, previa dimostrazione dell'avvenuto assoggettamento a tassazione del maggior valore delle partecipazioni da cui il disavanzo è derivato;

e) possibilità di optare, in alternativa al regime previsto dal decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per l'applicazione di un'imposta sostitutiva con la medesima aliquota prevista alla lettera *d*), sulle plusvalenze derivanti dalla cessione di aziende o di partecipazioni di controllo ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con riconoscimento fiscale dei relativi valori ovvero, nell'ipotesi di conferimento in società, per la neutralità dell'operazione con mantenimento dei valori fiscali originari; possibilità, in quest'ul-

timo caso, di revocare l'opzione per la neutralità entro il quarto periodo d'imposta successivo all'esecuzione del conferimento con assoggettamento ad imposta sostitutiva, con la medesima aliquota prevista alla lettera *d*), dei valori oggetto di conferimento e relativo riconoscimento fiscale;

f) previsione di particolari disposizioni volte ad evitare possibili effetti distorsivi in conseguenza dell'applicazione dei regimi sostitutivi di cui alle precedenti lettere; possibilità di introdurre criteri particolari di dilazione del pagamento dell'imposta sostitutiva; applicazione dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa e neutralità ai fini dell'INVIM;

g) applicazione del regime di neutralità fiscale previsto dall'articolo 5 anche alle operazioni di scissione effettuate da banche o da società appartenenti a gruppi bancari, diverse da quelle in detto articolo considerate.

2. Nei casi di fusioni tra banche, l'applicazione della disciplina fiscale di cui al precedente comma è subordinata alla previa stipulazione di accordi sindacali intervenuti con le associazioni sindacali aziendali maggiormente rappresentative, che definiscano le ricadute del piano industriale sul livello dell'impiego e comportino l'unificazione dei trattamenti economici e normativi, compresi quelli previdenziali ed assistenziali, adeguandoli tendenzialmente a quelli in vigore nella banca che presenti il maggior numero di dipendenti e facendo in ogni caso salvi i diritti già maturati in materia previdenziale.

ART. 6-bis.

(Regime delle operazioni infragrupo).

1. Non sono considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto le operazioni effettuate nell'ambito del gruppo bancario

dalle società strumentali di cui all'articolo 59, lettera *e*), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

(Testo alternativo del relatore di minoranza Carlo Pace)

Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente alinea e premettere la seguente lettera:

1. La disciplina civilistica e fiscale di cui alla lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 1 è informata ai seguenti criteri:

0a) possibilità per le banche di imputare direttamente al patrimonio netto le minusvalenze derivanti dalla valutazione degli immobili, delle partecipazioni e dell'avviamento, anche in deroga alle disposizioni del codice civile e del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87; deducibilità della svalutazione effettuata in deroga all'articolo 75 del Testo unico sulle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

6. 3.

Carlo Pace, Antonio Pepe, Giovanni Pace.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: fenomeni di concentrazione aggiungere le seguenti: o di collegamento;

Conseguentemente, dopo le parole: all'operazione di concentrazione aggiungere le seguenti: o di collegamento

6. 2.

Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente lettera:

a-bis) l'applicazione della disciplina di cui alla lettera a) alle banche che abbiano acquisito la partecipazione di controllo (o di collegamento) di altra banca, nonché per le operazioni di acquisizione da parte di un'unica società delle parteci-

pazioni di controllo o di collegamento di una pluralità di banche, alle banche partecipate; la tassazione ridotta spetta, nel primo caso, alla banca che ha acquisito la partecipazione di controllo (o di collegamento), nel secondo caso, a ciascuna banca interessata all'operazione, in misura proporzionale alla rispettiva consistenza complessiva dei crediti e dei debiti; la tassazione ridotta ha ad oggetto un importo di utili complessivamente non superiore all'1,7 per cento della differenza fra la consistenza complessiva dei crediti e dei debiti delle banche interessate all'operazione e l'analogo aggregato della maggiore banca interessata all'operazione stessa;

6. 5.

Carlo Pace, Antonio Pepe, Giovanni Pace.

Al comma 1, lettera b) dopo le parole: che abbiano acquisito la partecipazione di controllo aggiungere le seguenti: o di collegamento;

Conseguentemente, dopo le parole: che ha acquisito la partecipazione di controllo aggiungere le seguenti: o di collegamento.

6. 4.

Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: emanati in attuazione dell'articolo 3, commi 161 e 162, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con le seguenti: 8 ottobre 1997, n. 358, 18 dicembre 1997, n. 466 e 18 dicembre 1997, n. 467.

6. 20.

La Commissione.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

g) applicazione del regime di neutralità fiscale previsto dall'articolo 5 anche alle operazioni di scissione effettuate da

banche o da società appartenenti a gruppi bancari, diverse da quelle in detto articolo considerate

6. 6.

Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Nei casi di fusione tra banche, l'applicazione della disciplina fiscale di cui al precedente comma è subordinata alla previa stipulazione di accordi sindacali intervenuti con le associazioni sindacali aziendali maggiormente rappresentative, che definiscano le ricadute del piano industriale sul livello dell'impiego e comportino l'unificazione dei trattamenti economici e normativi, compresi quelli previdenziali ed assistenziali adeguandoli tendenzialmente a quelli in vigore nella banca che presenti il maggior numero di dipendenti e facendo in ogni caso salvi i diritti già maturati in materia previdenziale.

6. 7.

Carlo Pace, Antonio Pepe, Giovanni Pace.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

1. Gli enti che abbiano provveduto alle modificazioni statutarie previste dal comma 1, lettera i) dell'articolo 2, sono inclusi tra soggetti di cui all'articolo 20, terzo comma, del R.decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni e integrazioni. I criteri per i trasferimenti delle quote di cui al citato articolo 20 del R.decreto-legge n. 375 del 1936 sono determinati con il decreto legislativo previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera a), stabilendo la non tassabilità degli stessi e tenendo conto, per gli enti di cui alla presente legge, anche del patrimonio, dell'ambito territoriale di operatività nonché della parte di reddito che essi prevedono di

devolvere ai fini statutari. Restano in ogni caso fermi i poteri in materia degli organi deliberativi della Banca d'Italia.

6. 03 (Nuova formulazione dell'emendamento 2. 260)

Governo.

SUBEMENDAMENTO ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO
6. 03 DEL GOVERNO (ulteriore formulazione).

Sopprimere le parole: in materia.

0. 6. 03. 1.

Carlo Pace, Armosino, Teresio Delfino, Ballaman.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

1. Gli enti che abbiano provveduto alle modificazioni statutarie previste dal comma 1, lettera *i*) dell'articolo 2, sono inclusi tra i soggetti di cui all'articolo 20, terzo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni e integrazioni. I criteri per i trasferimenti delle quote di cui al citato articolo 20 sono determinati con il decreto legislativo previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera *a*), stabilendo la non tassabilità degli stessi e tenendo conto, per gli enti di cui alla presente legge, anche del patrimonio, dell'ambito territoriale di operatività nonché della parte di reddito che essi prevedono di devolvere ai fini istituzionali. Restano in ogni caso fermi la natura di istituto pubblico della Banca d'Italia e i poteri, in materia, degli organi deliberativi della Banca d'Italia.

6. 03 (Ulteriore formulazione).

Governo.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

La presente legge non si applica alle associazioni aventi natura privata, ancorché detentrici di aziende bancarie.

6. 01.

Ballaman, Molgora, Martinelli, Frosio Roncalli.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Regime delle operazioni infragruppo).

Non sono considerate cessioni di beni o prestazioni di servizi agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto le operazioni effettuate nell'ambito del gruppo bancario dalle società strumentali di cui all'articolo 59, lettera *c*), del decreto legislativo 10 settembre 1939, n. 385.

6. 02.

Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.

(A.C. 3194 — Sezione 6)

ARTICOLO 7 DEL PROGETTO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 7.

(Copertura finanziaria).

1. Alle minori entrate derivanti dalla presente legge, valutate in lire 80 miliardi annui a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 7 DEL PROGETTO DI LEGGE

ART. 7.

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

ART. 7.

(Copertura finanziaria).

1. Alle minori entrate derivanti dalla presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Testo alternativo del relatore di minoranza Carlo Pace)

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

ART. 7.

(Copertura finanziaria).

1. Alle minori entrate derivanti dalla presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento

iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Testo alternativo del relatore di minoranza Ballaman)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Alle minori entrate derivanti dall'articolo 4, valutate in lire 50 miliardi annui a decorrere dal 1997 si provvede mediante l'equiparazione del regime fiscale delle banche di credito cooperativo a quello delle aziende di credito ordinarie, a partire dal primo esercizio successivo all'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, da attuare con apposito decreto-legge da emanare entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge.

7. 5.

Teresio Delfino, Sanza, Volontè.

Al comma 1, sostituire le parole da: mediante fino alla fine del comma, con le seguenti: attribuendo ai soggetti che hanno usufruito della rateizzazione del debito ai sensi del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, la facoltà di attualizzare il debito totale al tasso di interesse legale con pagamento in unica soluzione da effettuarsi entro il 15 dicembre 1997.

7. 3.

Conte, Contento.

Al comma 1, sostituire le parole da: corrispondente fino alla fine del comma, con le seguenti: riduzione degli stanziamenti

menti di cui alla legge 3 marzo 1981, n. 7 per gli anni 1998-2000 fino a concorrenza delle somme occorrenti per compensare le minori entrate.

7. 1.

Leone, Conte, Marinacci.

Al comma 1, sostituire le parole da: corrispondente fino alla fine del comma, con le seguenti: aumento dell'aliquota base dell'imposta di consumo sulle sigarette di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985 n. 76 e successive modificazioni.

7. 2.

Armosino, Garra, Viale.

Al comma 1, sostituire le parole da: dello stanziamento fino alla fine del comma, con le seguenti: degli stanziamenti di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, per gli anni 1998-2000.

7. 4.

Leone, Conte, Marinacci.

(A.C. 3194 — sezione 7)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge prevede la perdita della qualifica di ente non commerciale qualora allo scadere del quarto anno la fondazione risulti ancora in possesso di una partecipazione di controllo nella società bancaria conferitaria;

tutte le fondazioni, tuttavia, indipendentemente dal possesso di una partecipazione di controllo, sono tenute ad identici scopi di utilità sociale, non possono in nessun caso distribuire utili e devono devolvere almeno il 50 per cento del reddito alle specifiche finalità sociali indicate dal disegno di legge;

la natura di "non commercialità" di un ente discende in primo luogo dal fatto che l'utile non può essere distribuito e deve invece essere reinvestito a sostegno delle finalità e delle attività dell'ente medesimo; questa regola vale per l'intero universo delle fondazioni;

nulla vieta, peraltro, che anche le fondazioni che abbiano dismesso le partecipazioni di controllo della banca conferitaria assumano partecipazioni non di controllo in altre banche; ed anche dal punto di vista dell'approvvigionamento dei fondi potrebbero quindi non esservi sostanziali differenze tra fondazioni che abbiano compiuto scelte diverse relativamente al controllo della banca;

il disegno di legge prefigura quindi una contrapposizione tra due regimi tributari opposti ancorché relativi a fattispecie identiche per regolamentazione, finalità e arco delle attività esercitabili, mentre appare evidente che anche le fondazioni bancarie che mantengono il controllo della banca non possono essere assimilate, senz'altra specificazione, agli enti commerciali sottoposti a tassazione ordinaria, e risultano quindi meritevoli di un trattamento fiscale quantomeno intermedio;

impegna il Governo

a definire, nell'esercizio della delega, un trattamento fiscale quantomeno intermedio per le fondazioni bancarie che, dopo il termine previsto dal comma 1, lettera a), dell'articolo 4, mantengano il controllo della banca.

9/3194/1

Vigni, Tattarini.

La Camera,

premesso che il disegno di legge n. 3194 prevede la perdita della qualifica di ente non commerciale qualora alla scadenza del quarto anno la fondazione risulti ancora in possesso di una partecipazione di controllo nella società bancaria,

impegna il Governo

a precisare, nell'esercizio della delega, che tale qualifica viene comunque nuovamente acquisita nel caso che la fondazione decida in epoca successiva alla scadenza del quadriennio di dismettere la partecipazione di controllo della banca, a partire dal momento di tale decisione.

9/3194/2

Tattarini, Vigni.

La Camera,

premessò che:

ai sensi dell'articolo 5 dello statuto di autonomia della regione Trentino-Alto Adige l'ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nonché delle casse di risparmio, è di competenza regionale;

ai sensi dell'articolo 11 dello stesso statuto il presidente e il vice-presidente della Cassa di risparmio sono nominati dalla provincia;

in seguito alla costituzione della società bancaria "Suedtiroler Sparkasse AG - Cassa di risparmio spa" la nomina del presidente della stessa spetta al consiglio di amministrazione;

di conseguenza la nomina di cui al citato articolo 11 non può che riferirsi al presidente dell'ente conferente;

impegna il Governo

a tenere conto, nell'esercizio della delega, delle norme speciali e delle particolari condizioni vigenti nel territorio della regione Trentino-Alto Adige.

9/3194/3

Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Detomas, Carlo Pace, Ballaman, Armosino, Garra, Teresio Delfino.

La Camera

impegna il Governo

ad includere, in sede di emanazione del decreto legislativo per l'attuazione della delega prevista dall'articolo 2 del disegno di legge n. 3194, tra gli scopi di utilità sociale le finalità di religione e/o di culto previste dagli atti fondazionali degli enti conferenti.

9/3194/4

Garra.

La Camera

premessò che l'articolo 2 concernente il regime civilistico degli enti conferenti prevede al comma *h*) che gli stessi debbano essere sottoposti ad una autorità di vigilanza che, tra le varie funzioni, ha il compito di determinare un limite minimo di reddito, in relazione al patrimonio, da destinare ai fini statutari,

impegna il Governo

a prevedere che nella fissazione di tale percentuale, si tenga anche conto dell'andamento del mercato finanziario e che nella destinazione del reddito siano tenute nella dovuta considerazione particolari e contingenti situazioni aziendali.

9/3194/5

Repetto.

La Camera

premessò che:

il disegno di legge in corso di approvazione dispone, all'articolo 2, primo comma, lett. *g*) che siano previsti distinti organi delle fondazioni, rispettivamente di indirizzo, amministrazione, controllo, fissando specifici requisiti di professionalità per coloro che ricoprono i rispettivi incarichi, assicurando la rappresentanza degli interessi delle diverse componenti territoriali e sociali nel cui ambito ogni singola fondazione opera;

al fine di assicurare il raggiungimento di questi obiettivi occorre stabilire

un chiaro regime di incompatibilità tra il raggiungimento di questi obiettivi chiaro regime di incompatibilità tra incarichi negli organi delle Fondazioni, e segnatamente in quelli di amministrazione e di controllo, e incarichi negli organi di direzione politica degli enti pubblici, territoriali e funzionali, chiamati alle relative designazioni;

il disegno di legge contiene una serie di norme volte a favorire la progressiva privatizzazione delle banche attualmente detenute dalle fondazioni, attraverso la dismissione della partecipazione di controllo nelle rispettive società per azioni;

sino a tale momento le fondazioni, in quanto titolari di imprese bancarie, restano sottoposte alla vigilanza del Ministero del tesoro, e le rispettive aziende bancarie restano tra quelle soggette a controllo pubblico;

appare in conseguenza opportuno stabilire criteri e regole da applicare da parte delle fondazioni, finché queste conservano il controllo delle società bancarie, nelle nomine dei titolari degli organi di gestione, amministrazione e controllo delle società stesse, al fine di assicurare la massima trasparenza nelle scelte ed il necessario ricambio delle classi dirigenti;

impegna il Governo

a che, nella predisposizione dei decreti legislativi attuativi e nell'emanazione di eventuali atti di indirizzo nei confronti delle fondazioni:

a) preveda una specifica regolamentazione delle incompatibilità, oltre che tra incarichi negli organi delle fondazioni e incarichi negli organi delle società bancarie controllate, tra incarichi negli organi di amministrazione e controllo delle fondazioni ed incarichi negli organi di direzione politica degli enti chiamati alle relative designazioni;

b) preveda i criteri che le fondazioni sono tenute a seguire nella nomina dei titolari degli organi di gestione, amministrazione e controllo, delle società bancarie da esse controllate: tali criteri deb-

bono essere intesi alla massima trasparenza delle scelte, debbono assicurare adeguata e qualificata rappresentanza del territorio di pertinenza e debbono garantire il ricambio degli incarichi, anche attraverso la determinazione del numero massimo dei mandati, in ogni caso non superiore a tre, ivi compresi quelli espletati nell'ente creditizio dal quale la fondazione deriva, sia nella banca che nella fondazione.

9/3194/6

Nesi, Brunale, Repetto, De Benetti, D'Amico, Crema.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge in corso di approvazione dispone, all'articolo 2, primo comma, lettera g), che siano previsti distinti organi delle fondazioni, rispettivamente di indirizzo, amministrazione, controllo, fissando specifici requisiti di professionalità per coloro che ricoprono i rispettivi incarichi, assicurando la rappresentanza degli interessi delle diverse componenti territoriali e sociali nel cui ambito ogni singola fondazione opera;

al fine di assicurare il raggiungimento di questi obiettivi occorre stabilire un chiaro regime di incompatibilità tra incarichi negli organi delle fondazioni, e segnatamente in quelli di amministrazione e di controllo, e incarichi negli organi di direzione politica degli enti pubblici, territoriali e funzionali, chiamati alle relative designazioni;

il disegno di legge contiene una serie di norme volte a favorire la progressiva privatizzazione delle banche attualmente detenute dalle fondazioni, attraverso la dismissione della partecipazione di controllo nelle rispettive società per azioni;

sino a tale momento le fondazioni, in quanto titolari di imprese bancarie, restano sottoposte alla vigilanza del Mini-

stero del tesoro, e le rispettive aziende bancarie restano tra quelle soggette a controllo pubblico;

appare di conseguenza opportuno stabilire criteri e regole da applicare da parte delle fondazioni, finché queste conservano il controllo delle società bancarie, nelle nomine dei titolari degli organi di gestione, amministrazione e controllo delle società stesse, al fine di assicurare la massima trasparenza nelle scelte ed il necessario ricambio delle classi dirigenti;

impegna il Governo

nella predisposizione dei decreti legislativi attuativi e nell'emanazione di eventuali atti di indirizzo nei confronti delle fondazioni, a prevedere:

a) una specifica regolamentazione delle incompatibilità, oltre che tra incarichi negli organi delle fondazioni e incarichi negli organi delle società bancarie controllate, tra incarichi negli organi di amministrazione e controllo delle fondazioni ed incarichi negli organi di direzione politica degli enti chiamati alle relative designazioni;

b) i criteri che le fondazioni sono tenute a seguire nella nomina dei titolari degli organi di gestione, amministrazione e controllo delle società bancarie da esse controllate: tali criteri debbono essere intesi alla massima trasparenza delle scelte, debbono assicurare adeguata e qualificata rappresentanza del territorio di pertinenza e debbono garantire il ricambio degli incarichi, anche attraverso la determinazione del numero massimo dei mandati, in ogni caso non superiore a tre, sia nella banca che nella fondazione, ivi compresi quelli espletati nell'ente creditizio dal quale la fondazione deriva.

9/3194/6 (Nuova formulazione).

Nesi, Brunale, Repetto, De Benetti, D'Amico, Crema.

La Camera,

premesso che alcune fondazioni bancarie sono diretta espressione di co-

munità locali nella forma mediata di rappresentanza dei rispettivi enti territoriali;

ritenuto che il patrimonio di tali fondazioni è frutto dei progressivi risparmi e del lavoro di tali comunità;

considerato che sarebbe equo e giusto impiegare il reddito proveniente da tale patrimonio in favore delle popolazioni che trovano espressione negli enti locali rappresentati negli organi di indirizzo di tali fondazioni;

impegna il Governo

a prevedere forme atte a garantire che le destinazioni delle erogazioni non vengano distratte dalla loro naturale vocazione territoriale ed, in particolare, a fissare degli indicatori oggettivi che assicurino una ripartizione delle erogazioni tra gli enti locali di riferimento.

9/3194/7

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Balamani.

La Camera,

premesso che:

il decreto legislativo n. 3194 e abbinati (Fondazioni bancarie) che la Camera si appresta a votare prevede;

all'articolo 2, comma 1, lettera c) la possibilità che gli enti conferenti ex articolo 11, comma 1 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, si avvalgano per la gestione patrimoniale dei soggetti autorizzati;

all'articolo 2, comma 1, lettera h), la possibilità per l'autorità di vigilanza di sciogliere gli organi gestori e di controllo per gravi e ripetute irregolarità;

impegna il Governo:

a rendere concretamente possibile e a incentivare il ricorso degli enti conferenti

a soggetti specializzati per la gestione del patrimonio;

a ricomprendere fra le cause di scioglimento degli organi di gestione e controllo degli enti conferenti la detenzione di partecipazioni diverse da quelle consentite, alla lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 2 nonché il mancato rispetto degli obblighi attinenti alla economicità della gestione patrimoniale e la diversificazione del rischio.

9/3194/8

D'Amico, Crema, Mazzocchin.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 3194 recante « Delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti, di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancari;

considerata la necessità che tali organismi agiscano nel rispetto del principio di trasparenza;

impegna il Governo

a prevedere che le fondazioni abbiano l'obbligo di pubblicare su organi di stampa l'elenco dei soggetti destinatari delle opere di beneficenza.

9/3194/9

Ballaman, Giancarlo Giorgetti.

La Camera,

premessi che:

il comma 1, lettera *b*), dell'articolo 3 prevede l'attribuzione della qualificazione di « enti non commerciali » agli enti conferenti « sempre che non siano titolari di diritti reali su beni immobili diversi da quelli strumentali per le attività direttamente esercitate dall'ente medesimo o dalle società strumentali di cui al comma 1, lettera *d*) dell'articolo 2;

il tenore letterale della norma sembrerebbe voler mettere sullo stesso piano gli enti conferenti che mantengono il possesso di una partecipazione di controllo nella società bancaria conferitaria e dispongono di un patrimonio immobiliare consistente e gli enti conferenti che hanno già dismesso, in tutto o in parte, la loro partecipazione azionaria e che possiedono un solo immobile, sede legale dell'ente e dei suoi uffici, anche se di dimensione più estesa rispetto all'attuale fabbisogno delle proprie attività istituzionali;

ciò penalizzerebbe fortemente le piccole fondazioni, che avendo anch'esse l'obbligo di operare « secondo principi di economicità della gestione anche attraverso la diversificazione degli investimenti » (articolo 2, comma 1, lettera *c*), hanno la necessità di mettere a reddito una parte, quella eccedente, dell'unico immobile di proprietà;

impegna il Governo

a considerare ai fini delle agevolazioni fiscali l'immobile sede della fondazione quale bene strumentale, anche se parzialmente occupato dalla stessa.

9/3194/10

Palma, Molinari.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

(Sezione 1 – Investimenti di edilizia sanitaria nel Mezzogiorno).

LEONE. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

il Cipe, con delibera del 21 marzo 1997, ha approvato il documento proposto dal ministero della sanità per l'avvio della seconda fase del programma straordinario di investimenti previsto dalla legge 11 marzo 1988, n. 67;

successivamente il Ministro della sanità, con una decisione che stravolge i principi contenuti nella legislazione vigente, ha predisposto una proposta per il Cipe che non prevede alcun finanziamento alla regione Puglia per l'inizio della seconda fase del programma, malgrado l'avanzata cantierizzazione di importanti nuovi ospedali —:

quali iniziative urgenti si intendano adottare affinché il Governo proceda al riesame della proposta di riparto dei fondi di cui alla legge 67/88 per il biennio 1998-1999, al fine di conseguire un più equilibrato avanzamento dei programmi di investimento nel settore dell'edilizia sanitaria, oltre che di attuazione delle opere pubbliche, nelle aree della Puglia e del Mezzogiorno. (3-02092)

(17 marzo 1998).

(Sezione 2 – Riordino dei riti alternativi).

BORROMETI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

i tempi « biblici » dei processi penali nel nostro Paese hanno fatto scattare l'al-

larne prescrizione dei reati e proprio in questi giorni un magistrato della Procura della Repubblica ha affermato che il codice di procedura penale « è da buttare e da rifare da capo »;

ciò è anche dovuto al fallimento dei riti alternativi previsti dal codice di procedura penale che ne costituiscono l'antecedente logico;

non si può prescindere dal riordino di tali riti, che li renda effettivamente convenienti, in modo da lasciare al dibattito solo il carico penale residuale;

in particolare per il patteggiamento, a tutt'oggi, non sono neppure certe le conseguenze a cui si assoggetta chi accetti di patteggiare la pena —:

se il Governo non ritenga di intervenire per un ripensamento ed un potenziamento effettivo e reale dei riti alternativi, onde far sì che il codice di procedura penale possa funzionare al meglio, nel contempo chiarendo in modo inequivoco le conseguenze che derivano dal patteggiamento della pena. (3-02086)

(17 marzo 1998).

(Sezione 3 – Introduzione del nuovo modello per le dichiarazioni dei redditi).

DANESE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

è stata annunciata la presentazione del nuovo modulo unico per la dichiarazione dei redditi per il 1997; certamente si tratta di una innovazione positiva nei con-

fronti del contribuente poiché è consentita la contemporanea compensazione con i rimborsi Iva;

va però sottolineato che tale innovazione era già stata annunciata addirittura con una conferenza-stampa alla presenza dei massimi dirigenti della Sogei già nei mesi scorsi;

non si comprende pertanto quale sia il motivo per cui la proroga di 15 giorni per il versamento, dal Governo stesso determinata, debba essere accompagnata dalla erogazione di una incomprensibile multa o interesse a carico del contribuente stesso —:

se il differimento dei termini, perché di questo si tratta, deciso dal Ministro interrogato, se pur utile ai fini della lodevole realizzazione della cosiddetta « autostrada del fisco telematico », sia rispondente a esigenze tecniche delle strutture del ministero, non potendo, in caso affermativo, essere spacciato per una esigenza richiesta dai contribuenti per il tramite insolito dei commercialisti.

(3-02089)

(17 marzo 1998).

(Sezione 4 — Situazione economica ed occupazionale del Mezzogiorno).

VALENSISE, BONO, ARMAROLI, LO PRESTI, FIORI, CARDIELLO, PAOLONE e ARMANI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere:

quali urgentissime iniziative il Governo intenda assumere per avviare a soluzione la intollerabile situazione di crisi del lavoro e dell'economia che flagella il Mezzogiorno d'Italia, crisi denunciata, per ultimo, anche dal Presidente della Fiat, Romiti, che rileva « poca attenzione per il Sud », nonché dal presidente della Confindustria, Fossa, che stigmatizza la « vendita delle illusioni ».

(3-02085)

(17 marzo 1998).

VOZZA e GUERRA. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere:

quali iniziative il Governo intenda assumere in relazione alla gravissima situazione del Mezzogiorno, che sembra escluso dalla ripresa economica in atto, e per rispondere in maniera concreta alle richieste dei sindacati e alle critiche che sono emerse dai sindacati, ribadite dopo il recente incontro del 16 marzo 1998, che potrebbero portare anche ad iniziative di lotta, così come già avverrà con lo sciopero generale che si terrà in Campania il 20 marzo 1998.

(3-02087)

(17 marzo 1998).

GIORDANO. — *Ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

in aree vaste ed importanti del Mezzogiorno si assiste da tempo a processi di deindustrializzazione e di desertificazione industriale (si pensi all'Ansaldo, al gruppo Alenia, all'Eni);

nel Mezzogiorno la disoccupazione ha raggiunto il 20 per cento della popolazione, con punte che superano il 55 per cento tra i giovani tra i 15 e i 24 anni;

nel Mezzogiorno il lavoro « nero » e « irregolare » pare abbia superato il livello del 40 per cento —:

quali interventi specifici e non rinviabili di politica industriale e quali investimenti intenda attivare, con assoluta urgenza e priorità, che siano in grado di costituire un volano di sviluppo e di incremento occupazionale nel Mezzogiorno, e se non ritenga sbagliata, controproducente e illegittima una politica salariale che tenda, abbattendo qualsiasi livello di tutela nei confronti degli occupati e dei disoccupati, a